

Ordinanza municipale

Concernente gli esercizi alberghieri e la ristorazione

Risoluzione no. 1148 del 9 ottobre 2023

Il Municipio di Stabio

richiamati:

- la Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 15 marzo 2023 (LEAR)
- il Regolamento sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 7 giugno 2023 (RLEAR)
- gli artt. 107 cpv. 2 lett. a) e b) e 192 LOC
- l'artt. 27 e 57 Regolamento comunale

ha deciso di emanare la seguente ordinanza:

CAPITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Campo di applicazione

La presente Ordinanza disciplina le materie di competenza comunale delegate dalla LEAR al Municipio.

CAPITOLO 2 – COMPETENZE COMUNALI

Art. 2 Competenze del Municipio e deleghe

1. Il Municipio esercita le competenze ad esso attribuite dalla LEAR e dal RLEAR.
2. Il Municipio può delegare le proprie competenze ai Servizi dell'amministrazione comunale, secondo quanto stabilito dall'Ordinanza municipale sulle deleghe di competenza decisionale.

CAPITOLO 3 – DISPOSIZIONI VARIE

Art. 3 Notifica dell'attività (art.22 LEAR, art. 41 RLEAR)

1. Il gestore ha l'obbligo di notificare alla Polizia comunale entro il 1° gennaio di ogni anno, con validità per l'intero anno seguente:
 - a) gli orari di apertura e di chiusura;
 - b) i giorni di riposo settimanale;
 - c) i periodi di chiusura per vacanze o per altri motivi.
2. Eventuali modifiche nel corso dell'anno devono essere comunicate alla Polizia comunale se possibile con almeno 15 giorni di preavviso.
3. Eventuali aperture oltre gli orari o chiusure anticipate ai sensi dell'art. 41 cpv. 2 e 3 RLEAR, vanno notificate tempestivamente alla Polizia comunale.

Art. 4 Deroghe di orario (art. 35 LEAR)

1. Il Municipio può concedere deroghe di orario in occasione di circostanze o eventi particolari.
2. Le richieste di deroga devono pervenire alla Polizia comunale con un preavviso di almeno 7 giorni lavorativi.
3. La concessione di deroghe può prevedere orari differenziati per il servizio all'interno e per quello all'esterno.

Art. 5 Aperture annuali straordinarie

Il Municipio annualmente concede le seguenti deroghe all'orario di chiusura degli esercizi pubblici:

- Natale e S. Stefano – notte libera;
- San Silvestro – notte libera.

Art. 6 Permessi speciali (art. 27-31 LEAR)

Le domande di permessi speciali devono pervenire alla Polizia comunale almeno 20 giorni lavorativi prima della data di inizio dell'occasione straordinaria.

Art. 7 Estensione straordinaria dei posti (art. 32-33 LEAR)

Le domande di estensione straordinaria dei posti devono pervenire alla Polizia comunale almeno 10 giorni lavorativi prima della data richiesta.

CAPITOLO 4 - EVENTI

Art. 8 In generale

1. Il regolare svolgimento nell'esercizio pubblico di eventi che determinano un rilevante cambiamento delle modalità di utilizzazione è di principio proibito.

2. L'organizzazione occasionale nell'esercizio pubblico di eventi straordinari (quali ad esempio concerti, dj set, karaoke, feste, manifestazioni di richiamo, ecc.), che determinano un'utilizzazione accresciuta dell'esercizio pubblico, soggiace ad autorizzazione municipale.
3. Il regolare svolgimento di eventi che determinano un rilevante cambiamento di utilizzazione, presuppone il rilascio di una licenza edilizia per il cambiamento di destinazione. Alla domanda di costruzione deve essere allegato uno studio specialistico che dimostri il rispetto delle disposizioni vigenti contro l'inquinamento fonico.

Art. 9 Autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione deve essere presentata alla Polizia comunale almeno 15 giorni prima dell'evento occasionale, accompagnata dalle seguenti informazioni:
 - a) giorno, orario e descrizione dell'evento, del genere di musica proposta e dei mezzi di diffusione;
 - b) numero degli avventori previsto;
 - c) misure previste per garantire la sicurezza.
2. L'autorizzazione può essere subordinata a condizioni e deve in particolare considerare la tipologia dell'evento, l'ubicazione dell'esercizio, le conseguenze per il vicinato e altri terzi, come pure eventuali problematiche riscontrate in passato per eventi analoghi.
3. Il Municipio può rilasciare un massimo di 12 autorizzazioni annue per esercizio; tra un evento e l'altro devono di regola trascorrere almeno 15 giorni.

CAPITOLO 5 - TASSE

Art. 10 Tassa per deroghe d'orario (art. 65 RLEAR)

La tassa per deroga d'orario ammonta a CHF 30.00 per ora.

Art. 11 Tassa per permessi speciali (art. 66 RLEAR)

1. La tassa per il rilascio di permessi speciali ammonta a CHF 60.00 per ogni giorno di attività, ritenuto un massimo di CHF 1'000.00.

Art. 12 Tassa per l'estensione dei posti esterni (art. 67 RLEAR)

1. La tassa per l'estensione dei posti esterni ammonta a CHF 60.00 al giorno, ritenuto un massimo di CHF 1'000.00 annui.

Art. 13 Tassa per il rilascio dell'attestazione d'idoneità dei locali (art. 68 RLEAR)

Per il rilascio dell'attestazione d'idoneità dei locali è prelevata una tassa di CHF 50.00.

CAPITOLO 6 - SANZIONI

Art. 14 Multe

1. Il Municipio punisce le infrazioni negli ambiti di sua competenza, nel rispetto dei limiti indicati nella Legge.

Art. 15 Revoche

1. I permessi speciali e le concessioni di deroghe d'orario possono essere revocati quando:
 - a) per ottenerli sono state fornite dichiarazioni che non corrispondono al vero;
 - b) in caso di perturbamento intollerabile della sicurezza, dell'ordine e della quiete pubblici;
 - c) in caso di mancato rispetto delle condizioni di rilascio;
2. In caso di revoca, le tasse pagate per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni non vengono restituite.

Art. 16 Sospensione della possibilità di organizzare eventi

Il Municipio può sospendere per un periodo di tempo determinato e fino ad un massimo di un anno, l'organizzazione di qualsiasi evento in caso di ripetute violazioni alle disposizioni applicabili in materia di ordine pubblico.

CAPITOLO 7 – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 Pubblicazione

La presente ordinanza è pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC dal 11 ottobre 2023 per un periodo di 30 giorni. Contro la stessa è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato - Bellinzona, nel termine di pubblicazione.

Art. 18 Abrogazione ed entrata in vigore

La presente Ordinanza abroga l'Ordinanza municipale sugli esercizi pubblici e sulla ristorazione del 26 aprile 2013 ed entra subito in vigore.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

Simone Castelletti

Il Segretario

Claudio Currenti